

Regolamento Interno

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. I

Con il presente regolamento interno l'**Associazione Officina delle Idee** intende darsi un insieme di norme pratiche atte a favorire e realizzare gli scopi statutari. Esse esprimono disposizioni in merito a :

- Struttura interna dell'Associazione
- Creazione e cessazione del rapporto associativo
- Convenzioni
- Rapporti con i dipendenti e prestatori d'opera
- Beni comuni e fondo comune
- Rapporti con altri Enti e Soggetti

Art. II

Il regolamento interno è proposto dalla Commissione di cui al comma 1 dell'art. 2 dello Statuto all'assemblea ordinaria. In seguito eventuali emendamenti o aggiunte devono essere accompagnati dalle firme di almeno un terzo degli associati ordinari o 5 fra benemeriti e fondatori, o proposti dal consiglio direttivo. Gli emendamenti vengono votati all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria degli associati.

Art. III

Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione del regolamento stesso.

Art. IV

Il regolamento interno è una fonte subordinata allo statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

Art. V

Il Regolamento Interno dovrà sempre essere coordinato con le eventuali modifiche apportate dall'Assemblea.

Una copia del Regolamento Interno, corredata di una dichiarazione attestante la conformità con le modifiche apportate e sottoscritta dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario Generale, sarà conservata presso la sede dell'Associazione, quale originale.

Titolo I
Dell'Assemblea

Capo I
Della procedura e disciplina delle sedute

Art. 1

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia l'Assemblea può deliberare, per alzata di mano, di adunarsi a porte chiuse, su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati ordinari o sei tra gli associati fondatori e benemeriti.

2. Quando si trattino questioni riguardanti singole persone l'Assemblea si riunisce a porte chiuse come per le materie di cui all'art. 12 dello Statuto.

Art. 3

1. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, stabilisce le materie da trattare per la sessione.

Art. 4

1. Di ogni seduta pubblica il Segretario Generale o in sua assenza gli Associati Segretari, redigono il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni della Assemblea, indicando per le discussioni solamente l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Di ogni seduta a porte chiuse il verbale è redatto dal Segretario Generale o in sua assenza, da uno degli Associati Segretari, salvo che l'Assemblea non deliberi altrimenti.

Art. 5

1. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione

2. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano

3. Sul processo verbale nessun associato può prendere la parola se non per farvi inserire una rettifica, oppure per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

4. Il processo verbale delle sedute, sia pubbliche che a porte chiuse, è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale subito dopo la sua approvazione

Art. 6

I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che di quelle a porte chiuse, sono trascritti o annessi a cura del Segretario Generale, in un apposito registro.

Art. 7

1. Il Presidente prima della lettura accerta il numero legale.

2. Il Presidente dopo la lettura del processo verbale:

a) comunica l'invio dei progetti discussi alle commissioni se così deliberato dall'Assemblea;

b) ha la facoltà di nominare i questori;

c) invita il Segretario Generale a dare lettura delle comunicazioni e/o richieste pervenute alla Presidenza.

3. Gli Associati non possono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 8

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17bis (secondo comma) dello Statuto, durante lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento, qualora sia richiesto da un terzo degli associati ordinari o almeno tre associati fondatori e/o benemeriti.

Art. 9

1. Per verificare se l'Assemblea sia in numero legale, si procede per alzata di mano. La regolarità del procedimento verrà verificata dagli associati segretari.

2. Gli associati minorenni o che siano assenti per incarico avuto dall'Assemblea o siano stati esclusi ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente Regolamento, non sono computati per l'accertamento del numero legale.

3. I richiedenti la verifica del numero legale ed i firmatari della domanda di appello nominale o di scrutinio segreto devono essere presenti all'atto della richiesta, e, ancorché non rispondano all'appello o non partecipino alla votazione, sono considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10

1. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di trenta minuti, oppure toglierla.

2. In quest'ultimo caso l'Assemblea s'intende senz'altro convocata per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente ed anche per il giorno festivo, quando l'Assemblea abbia anteriormente deliberato di tenere seduta in detto giorno, salvo diverse disposizioni contenute nel documento di convocazione.

3. Nella seduta successiva, come disposto dal comma 2 articolo 16 dello Statuto, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 11

1. Gli associati che siano impossibilitati a partecipare alle sedute dell'Assemblea potranno delegare un altro associato, approvando pienamente e senza riserve il suo operato, sin dal momento della sottoscrizione della delega.

2. Nessuno può ricevere più di due deleghe.

Art. 12

1. Nessun associato può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Art. 13

1. Se un associato turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama, nominandolo.
2. Ogni imputazione di mala fede, ogni attacco a base di personalismi, costituiscono violazione dell'ordine.
3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni dell'Assemblea; se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale.
4. L'associato richiamato può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni, se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente.

Art. 14

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine il Presidente può disporre l'esclusione del associato dall'Assemblea per tutto il resto della seduta.
2. L'esclusione può essere inflitta dal Presidente, indipendentemente da precedenti richiami, quando un associato provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Art. 15

1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa. Il Presidente, se il tumulto continua nella sua assenza o al ritorno nell'Assemblea, può sciogliere la seduta.
2. In questo ultimo caso l'Assemblea si intende convocata senza altro per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente od anche nel giorno festivo, quando l'Assemblea abbia già deliberato di tenere seduta in detto giorno.

Capo II

Della discussione

Art. 16

1. L'Assemblea può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è deciso dal Presidente dell'Associazione.

Art. 17

1. Gli associati che intendano intervenire in una discussione devono farne domanda al Presidente;
2. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, alternando, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari.
3. La discussione generale è aperta dal primo oratore autorizzato a parlare.

Art. 18

1. Prima che abbia inizio la discussione generale un associato può sottoporre la questione pregiudiziale, cioè che l'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi.

2. Iniziata la discussione, la proposta deve essere avanzata con domanda sottoscritta da almeno dieci associati ordinari o tre fra fondatori e benemeriti.
3. La questione pregiudiziale o quella sospensiva non sono ammesse in occasione della discussione dell'approvazione del Bilancio.

Art. 19

1. Nessuno può parlare più una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
2. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
3. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può elevare i termini per la discussione generale fino a quarantacinque minuti.

Art. 20

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se l'associato insiste, decide l'Assemblea, senza discussione, per alzata di mano
2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti dell'Assemblea.

Art. 21

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento ad attenervisi.
2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.

Art. 22

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, lo Statuto, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno a favore, e per non più dieci minuti ciascuno.
2. Ove l'Assemblea sia chiamata a decidere sui richiami suddetti, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 23

1. Le proposte che importino aumenti di spesa o diminuzione di entrate, debbono essere trasmessi, appena presentati al collegio sindacale, se costituito, perché esprima il suo parere.

Art. 24

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti gli oratori autorizzati, i membri del Consiglio Direttivo o il relatore di commissione, dichiara chiusa la discussione.

Capo III
Della votazione

Art. 25

1. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per scrutinio nominale o per scrutinio segreto.
2. Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che sei associati ordinari o tre fra benemeriti o fondatori chiedano la votazione per scrutinio nominale e un terzo o cinque tra benemeriti o fondatori la votazione per scrutinio segreto.
3. La domanda, anche verbale, deve essere presentata dopo che sia chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti l'Assemblea a votare
4. Se la domanda è redatta verbalmente, il Presidente per accertare il numero richiesto dal secondo comma del presente articolo, invita i associati che l'appoggiano ad alzarsi
5. Se i proponenti della domanda di votazione per scrutinio nominale o per scrutinio segreto non sono presenti nell'Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito nel secondo comma, la domanda si intende ritirata
6. Nel corso di diverse domande quella per lo scrutinio segreto prevale su quella per scrutinio nominale, quella per scrutinio nominale prevale su tutte le altre.
7. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione sarà a scrutinio segreto
8. Normalmente le votazioni a scrutinio nominale ed a scrutinio segreto sono effettuate tramite biglietti cartacei di eguale grandezza e del tutto similari.

Art. 26

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Detta richiesta deve essere fatta oralmente e da non meno di cinque associati.

Art.27

1. Gli associati prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione
3. Nelle votazioni a scrutinio il Segretario Generale o gli Associati Segretari accertano il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.
4. Nelle votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto, gli associati che dichiarino di astenersi sono computati come presenti ai fini del numero legale.

Art. 28

Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non può essere concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 29

1. Ogni deliberazione dell'Assemblea è resa a maggioranza dei associati che partecipano alla votazione, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa.
2. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 30

1. Quando si verificano irregolarità il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.
2. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula << l'Assemblea approva >> o << l'Assemblea non approva >> .

Art. 31

1. L'esercizio della funzione decisionale spetta all'assemblea degli associati e non può essere delegata al consiglio direttivo o ad altri organi dell'associazione, se non con determinazione di principi e di criteri e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti, con delega esplicita dell'Assemblea ordinaria.

Art. 32

1. Ogni azione che impegni l'associazione e quindi i associati nei confronti di terzi o di enti pubblici e privati deve essere approvata dall'assemblea straordinaria o ordinaria degli associati a meno che non sia oggetto di delega.

Titolo II

Delle Commissioni

Capo I

Degli Scopi e del Funzionamento

Art. 33

1. *Le commissioni programmano e coordinano l'attività dell'Associazione in determinati ambiti di intervento, dando, in tal modo, attuazione alle finalità statutarie.*
2. *Sono costituite le seguenti commissioni permanenti:*
 - a. *Compagine sociale e attività ricreative.*
 - b. *Protezione ambientale, sviluppo territoriale e affari sociali.*
 - c. *Cultura e sport.*
 - d. *Comunicazione, informazione, pubbliche relazioni, bollettino.*
 - e. *Statuto e regolamento (garanzie e trasparenza)*
 - f. *Istruzione e formazione.*
3. *Il Consiglio Direttivo potrà sempre creare gruppi di studio e/o di lavoro, nonché nominare eventuali referenti, anche per le materie incluse nell'area di competenza delle commissioni.*

Art. 33bis

1. *Le Commissioni sono costituite da almeno due associati e dal Presidente della stessa.*

2. *In osservanza dell'art. 21, comma 2, lettera k, dello Statuto sociale, i membri ed i presidenti delle commissioni sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo.*
3. *I membri delle commissioni dovranno assicurare continuità d'impegno e costanza nella partecipazione.*
4. *I membri che si rendano colpevoli di mancanze e/o omissioni o che non partecipino per più 3 volte consecutive ai lavori della commissione possono essere revocati dal Consiglio Direttivo o dal presidente della commissione sentito il parere del Presidente dell'Associazione.*

Art. 34

1. *Il presidente della commissione è il responsabile generale della stessa.*
2. *Indirizza, coordina e controlla le attività della commissione e riferisce periodicamente al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo sull'attività svolta dalla commissione, nonché gli eventuali progressi o impedimenti riscontrati.*
3. *Il presidente della commissione ha l'obbligo di rendere efficace ed efficiente l'azione della propria commissione.*

Art. 34bis

1. *Nessuno può presiedere più di una commissione.*
2. *Il presidente di una commissione può essere membro di altre commissioni.*
3. *I presidenti delle commissioni possono essere revocati dal Consiglio Direttivo in ogni tempo.*
4. *Il Consiglio Direttivo può delegare la nomina dei membri della commissione al presidente della stessa, il quale li nomina in accordo con il Presidente dell'Associazione.*
5. *Potranno essere nominati uno o più vicepresidenti alternativamente dal Consiglio Direttivo o dal presidente della commissione, quest'ultimo li nomina in accordo con il Presidente dell'Associazione.*

Art. 35

1. *In osservanza dell'art. 2, comma 1, dello Statuto sociale: i membri, il presidente e gli eventuali vicepresidenti della commissione Statuto e Regolamento sono nominati dal Presidente dell'Associazione.*
2. *Il Presidente dell'Associazione potrà, comunque, delegare il presidente della commissione per la nomina dei membri e degli eventuali vicepresidenti.*

Art. 36

1. *Il Presidente dell'Associazione, nell'ambito della funzione di pianificazione propria del Consiglio Direttivo, coordina l'azione progettuale delle commissioni.*
2. *A tal fine:*
 - a) *supervisiona il lavoro delle commissioni;*
 - b) *tiene contatti regolari con i presidenti delle commissioni;*
 - c) *promuove incontri periodici con i presidenti e/o vicepresidenti delle commissioni;*

- d) *valuta preliminarmente le iniziative proposte dalle commissioni, sottoponendole, eventualmente, al giudizio del Consiglio Direttivo.*

Capo II
Delle singole commissioni permanenti

Art.36bis

1. *La commissione Compagine sociale e attività ricreative, a titolo esemplificativo e non tassativo, svolge le seguenti attività:*
- a) *Invitare i soci a partecipare alle riunioni;*
 - b) *Informare i soci sugli obblighi di assiduità;*
 - c) *Promuovere la conoscenza reciproca e l'amicizia fra i soci;*
 - d) *Promuovere la partecipazione dei soci alle attività ricreative e sociali dell'Associazione;*
 - e) *Accogliere i nuovi soci.*

Art. 36ter

1. *La commissione Protezione ambientale, sviluppo territoriale e affari sociali opera nelle seguenti aree:*
- a) *Ambiente: protezione degli animali, abbellimento e bonifica dell'ambiente, qualità dell'aria, conservazione e promozione delle risorse energetiche, rimboschimento, riduzione dei rumori, riciclaggio, protezione del suolo, eliminazione dei rifiuti tossici.*
 - b) *Sviluppo territoriale:*
 - I. *Condizioni materiali e morali della comunità e delle sue strutture*
 - II. *Progetti destinati a: Centri comunitari, strutture sanitarie, miglioramento delle infrastrutture, biblioteche, parchi e centri ricreativi, servizi pubblici, sicurezza, igiene, recupero urbano e rurale.*
 - c) *Affari sociali:*
 - I. *Promuovere il benessere dei membri della comunità locale, regionale e/o nazionale.*
 - II. *Sviluppa progetti e attività di servizio che toccano tutti gli aspetti dell'esistenza, fornendo assistenza e sostegno alle persone svantaggiate.*
 - III. *Affronta problematiche sociali di particolare interesse.*

Art. 36quater

1. *La commissione Cultura e Sport opera nelle seguenti aree di interesse:*

- a) *Teatro*
- b) *Poesia*
- c) *Musica*
- d) *Arti visive e cinematografiche*
- e) *Sport*

2. *Fra le altre, svolge le seguenti attività:*

a) *Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, tavole rotonde, congressi, mostre, inchieste, organizzazione e gestione di fiere.*

b) *Attività sportive:*

i. *promozione di attività sportive e creazioni di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'Associazione.*

ii. *organizzare singole attività all'interno di manifestazioni più ampie*

Art. 36quinquies

1. *La commissione comunicazione, informazione, pubbliche relazioni, bollettino oltre a dare attuazione all'art. 7, comma 2, lettera e), dello Statuto sociale, svolge le seguenti attività:*

- a. *Cura il rapporto con gli organi di informazione;*
- b. *Informa gli associati ed i terzi sulle iniziative dell'Associazione*
- c. *Realizza il bollettino dell'Associazione che:*
 - i. *diffonde informazioni generali su Officina delle Idee*
 - ii. *riporta i Verbali delle riunioni e le iniziative da realizzare*
 - iii. *contiene rubriche*

Art. 36sexies

1. *La commissione statuto e regolamento:*

- a. *Vigila sul rispetto dello statuto e dei regolamenti;*
- b. *Propone eventuali modifiche e/o emendamenti agli stessi;*
- c. *Funge da commissione di garanzia per eventuali controversie;*
- d. *Vigila sulla trasparenza delle procedure e sulla correttezza dei comportamenti.*

Art. 36septies

1. *La commissione istruzione e formazione oltre a dare attuazione al disposto dell'art. 7, comma 2, lettera c), dello Statuto sociale, svolge le seguenti attività:*
 - a. *Dà attuazione delle finalità sociali relative al mondo dell'istruzione scolastica e universitaria;*
 - b. *Cura i rapporti con gli enti scolastici ed universitari di ogni ordine e grado.*

Titolo III

Della Presidenza

Art. 37

1. Il presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio. Può farsi rappresentare da un componente del consiglio direttivo in caso di necessità.

Art. 38

1. Il presidente, oltre a quelle già previste dallo Statuto, esercita le seguenti funzioni:
 - a) è membro di diritto di tutte le commissioni;
 - b) verifica ogni deliberazione del consiglio direttivo. Qualora sia assente può chiedere al consiglio direttivo una nuova convocazione, in caso di discordanza con la deliberazione del consiglio Direttivo stesso;
 - a) può in qualsiasi istante verificare l'operato dei vari organi dell'associazione e in caso di irregolarità è tenuto a convocare il consiglio direttivo;

Art. 39

1. *Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno uno o più Vice-presidenti.*
2. *Se non diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, il Vice-presidente più anziano sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui egli non possa adempiere alle proprie funzioni.*
3. *In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni o di revoca del Presidente, il Vice-presidente del Consiglio Direttivo più anziano indice l'elezione del nuovo presidente entro trenta giorni.*

Titolo III bis

Del Consiglio Direttivo

Art. 39bis

1. *La gestione dell'Associazione spetta esclusivamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione delle finalità statutarie.*

Art. 39ter

1. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte al ordine del giorno vengano fornite ai consiglieri.

Art. 39quater

1. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo determina il contenuto della delega, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

4. Gli organi delegati non sono investiti della rappresentanza dell'Associazione, se non espressamente concessa dal Presidente ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto.

5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale, se costituito, ogni 6 mesi sul generale andamento dell'attività associativa, sulla sua gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensione o caratteristiche.

6. La predisposizione ed approvazione del progetto di bilancio non è delegabile.

7. Tutti i consiglieri sono tenuti ad agire in modo informato, ciascun consigliere può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'Associazione.

Art. 39quinquies

1. La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, salvo richiesta al Presidente, comunicata almeno 48 ore prima della seduta.

2. Il Presidente può porre il proprio rifiuto solo per cause di natura tecnica e/o organizzativa.

3. Il Presidente assicura la piena partecipazione a tutti gli intervenuti, in special modo a coloro che sono presenti mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 39sexies

1. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta (lettera, fax o e-mail).

2. In tal caso dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della discussione ed il consenso alla stessa.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dettate dall'ultimo comma dell'art. 2475 del codice civile.

Art. 39septies

1. In caso di impedimento permanente o di dimissioni o di revoca o di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, questi saranno sostituiti dall'Assemblea.

2. I consiglieri eletti ai sensi del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Titolo IV

Del Segretario Generale e della Segreteria dell'Associazione

Capo I

Del Segretario Generale

Art. 40

1. Il Segretario Generale esercita le seguenti funzioni:

- Dirige ed è responsabile della Segreteria dell'Associazione;
- Risponde in prima persona della verbalizzazione e dell'archiviazione di tutti gli atti dell'Associazione, utilizzando tutte le risorse utili a tale fine;
- Gestisce l'archivio raccolto dati dell'Associazione;
- Cura il disbrigo degli affari ordinari;
- Svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo;
- Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea, curandone la redazione dei verbali;
- Svolge le funzioni di tesoriere dell'Associazione;
- Svolge tutte le funzioni genericamente demandate alla Segreteria dell'Associazione;
- Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Art. 40bis

1. Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vice-segretari ed eventualmente delegargli una o più funzioni tra quelle previste dall'art. 40 del presente Regolamento.

2. Se non diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, il Vice-segretario più anziano sostituisce il Segretario Generale in tutti i casi in cui egli non possa adempiere alle proprie funzioni.

3. Il Segretario Generale può ulteriormente delegare ai Vice-segretari una o più funzioni e/o compiti fra quelli ad egli assegnati, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Associazione.

Capo II
Della Segreteria dell'Associazione

Art. 41

1. La Segreteria dell'Associazione è composta dall'Ufficio di Segreteria e dalla Tesoreria.
2. I componenti della Segreteria dell'Associazione sono nominati e *revocati* dal Consiglio Direttivo.

Capo III
Dell'Ufficio di Segreteria

Art. 42

1. I componenti dell'Ufficio di segreteria possono variare da un minimo di due ad un massimo di dieci Associati segretari.
2. Questi coadiuvano il Segretario Generale ed in caso di sua assenza ne suppliscono le funzioni.

Art.43

1. L'Ufficio di Segreteria svolge le seguenti funzioni:
 - a) Sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute a porte chiuse;
 - b) Tiene nota degli associati iscritti a parlare;
 - c) Dà lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fa l'appello nominale;
 - d) Accerta il risultato delle votazioni; vigila sulla fedeltà del resoconto;
 - e) Coadiuva, in genere, il Presidente, per assicurare il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea.
 - f) Funge da Segreteria di Presidenza, se non appositamente costituita.

Capo IV
Della Tesoreria

Art. 44

1. La tesoreria fa parte della Segreteria dell'Associazione.
2. Ha la responsabilità di una oculata gestione dell'economia dell'associazione che si traduce concretamente in:
 - a) gestire e controllare l'utilizzo dei beni, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature varie di proprietà dell'Associazione o date ad essa in uso;
 - b) attivare iniziative di autofinanziamento;
 - c) seguire e promuovere gli iter di contribuzione economica degli enti pubblici;
 - d) gestire i Conti Correnti bancari e postali tenendo costantemente informato il Presidente ed il Consiglio Direttivo sulla situazione economica dell'Associazione.

3. Alla tesoreria spetta anche la corretta manutenzione e conduzione dei locali delle sedi operative, in accordo con il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione.
4. I componenti della tesoreria possono variare da un minimo di uno ad un massimo di cinque, oltre il Segretario Generale.

Titolo V

Del rinnovo degli Organi sociali elettivi

Capo I

Dell'elezione

Art. 45

1. Possono candidarsi o essere proposti per l'elezione degli Organi sociali, solo gli associati che rispondano ai requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il consiglio direttivo ed il Presidente uscente possono indicare all'Assemblea i possibili candidati per i rispettivi organi, senza impegnare in alcun modo gli associati.

Art. 46

1. L'elezione di tutti gli Organi sociali elettivi viene effettuata tramite scrutinio segreto all'interno dell'Assemblea ordinaria. Si può esprimere un'unica preferenza.
2. Qualora l'Assemblea decida a maggioranza qualificata si potrà procedere al rinnovo di tutti gli organi sociali elettivi per appello nominale.

Art. 47

1. Nell'elezione del Presidente dell'Associazione, risulterà eletto il candidato che ottenuto più preferenze.
2. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo risulteranno eletti i primi *sei* candidati per numero di preferenze ottenute.

Art. 48

1. Su ciascuna scheda utilizzata per la votazione deve essere riportata l'indicazione delle cariche da rinnovare, a fianco delle quali gli associati dovranno indicare i nominativi (nome e cognome).
2. Ciascuna scheda dovrà riportare il timbro dell'Associazione apposto dal Segretario Generale, la firma dello stesso e quella di almeno due scrutatori.
3. Lo spoglio delle schede sarà pubblico, a cura dell'Ufficio di Segreteria.
4. Il risultato della votazione dovrà essere reso pubblico dal Segretario Generale, che proclamerà gli eletti, e messo a verbale.
5. Una scheda non valida in una sua parte sarà considerata interamente nulla.
6. Le preferenze indicate, seppur valide, non avranno valore ai fini del conteggio voti.
7. L'eventuale invalidità di una scheda, in casi dubbi, sarà valutata dall'Ufficio di Segreteria.
8. Schede bianche in parte, saranno considerate valide per le preferenze indicate, ai fini del conteggio dei voti.

Art. 49

1. L'associato eletto, risponde personalmente del proprio operato di fronte all'Assemblea.

Art. 50

1. L' associato regolarmente eletto dall'Assemblea è tenuto ad accettare l'incarico, meno che non presenti valide motivazioni.

Art. 51

1. Una volta accettata la carica, l'associato regolarmente eletto non potrà comunque presentare dimissioni nei primi tre mesi, a partire dall'elezione.
2. I membri dimissionari si intendono in carica, e pertanto tenuti a svolgere le loro mansioni, sino al momento dell'elezione dei sostituti.

Art. 52

1. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni o di revoca dei membri del Consiglio Direttivo, questi saranno cooptati con i primi dei non eletti, se non diversamente stabilito dall'assemblea.
2. Allo scadere del triennio che decorre dal rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo decadranno dall'incarico anche gli eventuali membri cooptati.
3. In caso di dimissione contestuale della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo si procederà al rinnovo dell'intero organo.

Titolo VI

Creazione e cessazione del rapporto associativo

Capo I

Dell'Adesione

Art. 53

1. Chi desidera diventare socio presenta domanda scritta al consiglio direttivo, dichiarando di aver preso visione e di condividere in tutte le sue parti lo statuto e il presente regolamento interno.
2. Dichiara altresì di obbligarsi all'osservanza dei medesimi e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 54

1. L'adesione viene confermata tramite il pagamento della quota sociale di iscrizione e la consegna della tessera, rilasciata ad ogni associato, per esprimere la sua personale appartenenza all'associazione.

Art. 55

1. I criteri che il consiglio direttivo adotta per decidere in merito alle domande di adesione degli associati pervenute sono basati su:
 - a. condivisione dello statuto e del regolamento interno dell'associazione;
 - b. non appartenenza ad alcuna associazione (o altro) in contrasto ideologico, di valori e di

atti con la stessa Associazione Officina delle Idee;

2. Motivazioni valide possono essere:

- a) sostegno delle attività dell'Associazione;
- b) prestazione volontaria di attività nell'ambito dei progetti;
- c) tutte quelle motivazioni etico-morali, culturali e sociali ritenute valide dal consiglio direttivo.

Art. 56

1. Tutti gli associati, che non siano fondatori, dal momento dell'accettazione della domanda di adesione, da parte del Consiglio Direttivo, vengono iscritti nel libro soci come associati ordinari.
2. L'attribuzione del titolo di benemerito avviene con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo che ne specifica le motivazioni.

Art. 56bis

1. *Fermo restando quanto previsto dall'art.59 del presente Regolamento, gli associati la cui morosità è stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Direttivo non possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, né essere eletti nelle cariche sociali, fin quando non abbiamo saldato interamente la propria posizione debitoria.*

Capo II

Recesso, esclusione e decadenza degli associati

Art. 57

1. L'Associato può recedere dall'Associazione, presentando domanda scritta, con allegate motivazioni, al Consiglio Direttivo.

Art. 58

1. Il Consiglio Direttivo si riserva di discutere tale richiesta con l'interessato ed eventualmente di rifiutarla.
2. Tale rifiuto non potrà più essere posto se, trascorso un mese, la domanda viene rinnovata.

Art. 59

1. Gli associati sono dichiarati decaduti dalla Consiglio Direttivo, per omissione di atti o adempimenti, nei confronti dell'Associazione.
2. Gli associati sono altresì dichiarati decaduti, se alla chiusura dell'anno sociale non rinnovano l'iscrizione o nel caso in cui senza giustificato motivo si rendano in qualche modo morosi nei confronti dell'Associazione.

Art. 60

1. Gli associati dichiarati decaduti possono comunque ripresentare domanda d'iscrizione all'Associazione.

Art. 61

1. L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea contro l' associato:
 - che svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione e la danneggi in qualunque modo, moralmente o materialmente, o fomenti dissidi o disordini in seno ad essa;
 - che abbia un comportamento in contrasto con lo Statuto, con il presente regolamento o con le decisioni prese dagli organi associativi.
2. Un associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione all'associazione per un periodo non inferiore a 5 anni dall'esclusione.

Art. 62

1. La cessazione del rapporto associativo comporta l'immediata decadenza da tutte le cariche eventualmente ricoperte.

Titolo VII

Delle Risorse Economiche

Art. 63

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) contributi ordinari e straordinari;
 - b) beni, immobili e mobili;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) rimborsi;
 - e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - f) ogni altro tipo di entrate.

Art. 64

1. I contributi ordinari degli associati sono costituiti dalla quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli associati, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

Art. 65

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi che sono dati in comodato all'Associazione stessa.

Art. 66

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 67

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 68

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
2. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'Assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Titolo VIII

IL BILANCIO

Art. 69

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le uscite relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Art. 70

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dalla Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci (oppure: i singoli capitoli) di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dalla Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci (oppure: in singoli capitoli), le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 71

1. Può essere, all'occorrenza, costituito con delibera dell'Assemblea ordinaria un Collegio Sindacale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati.

2. Il Collegio Sindacale, se costituito, esamina i bilanci e li sottopone all'Assemblea congiuntamente con il Consiglio Direttivo; verifica la contabilità in qualunque momento ne ravvisi la necessità.

Art. 72

1. Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea ordinaria con voto palese entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione sette giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione sette giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

Titolo IX

Delle Convenzioni

Art. 73

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea ordinaria.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 74

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 75

1. L'Assemblea delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo X

Dipendenti e Collaboratori

Art. 76

1. L'Associazione può assumere dei dipendenti.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 77

1. L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO XI

Della Responsabilità

Art. 78

1. La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita al Presidente che agisce in nome e per conto dell'Associazione.
2. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo XII

Dei Rapporti con altri Enti e Soggetti

Art. 79

1. L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 80

1. L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo XIII

Norme Finali e Transitorie

Art. 81

1. Finché il numero complessivo degli associati sarà inferiore a cinquanta, a discrezione del Consiglio Direttivo, si potrà procedere alla costituzione anche solo di alcune delle commissioni permanenti di cui all'art.33 del presente Regolamento.
2. A discrezione del Consiglio Direttivo, in sostituzione di una o più commissioni permanenti si potrà nominare un responsabile unico, per la materia altrimenti affidata alla stessa commissione.

Regolamento Interno approvato dall'Assemblea ordinaria del 28.01.2005. Il presente testo è coordinato con le modifiche apportate dall'Assemblea ordinaria in data 10.02.2006 ed in data 01.10.2006.

Il Presidente

dott. Salvatore Sidoti

Il Segretario Generale

dott. Paolo Fumagalli